



COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

Delibera n. 4 del 26.03.2019

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di
Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.SI.) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	P.	A.
Bondoni Umberto	x	
Zanardi Franco Oscar	x	
Dagani Luca	x	
Giacomini Daniela	x	
Pelizzari Renato	x	
Benedetti Juri	x	

	P.	A.
Baga Daniela	x	
Freddi Marco		x
Mabellini Gianpietro	x	
Scalvini Giorgio	x	
Stefani Luigi	x	
Totale	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Andrea Cacioppo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bondoni Umberto, Sindaco, mette in discussione l'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE C. C. n. 4 del 26.03.2019

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.SI.) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l' Imposta Unica Comunale si compone dell' Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- relativamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 della legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1 comma 675 della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 della legge n. 147/2013, l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 della legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- l'art. 1, comma 682 della legge n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina del tributo, con particolare riferimento all'individuazione analitica dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 14, lettera a), della legge n. 208/2015, modificando il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, ha stabilito l'esenzione TASI per le case destinate ad abitazione principale del proprietario, nonché dell'utilizzatore. L'esenzione non si applica qualora le abitazioni siano accatastate come A/1, A/8 o A/9;
- Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019, il quale stabilisce che per l'anno 2019 è differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- Evidenziato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) non ha confermato, per l'esercizio 2019, il blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi locali e delle addizionali;
- Dato atto che, in base a quanto previsto dall' articolo 11 del vigente Regolamento I.U.C., i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
 - polizia locale
 - viabilità e circolazione stradale
 - illuminazione pubblica
 - protezione civile
 - gestione del verde pubblico
 - gestione e manutenzione delle scuole

Ritenuto pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI:

- Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi € 6.800,00;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi € 33.000,00;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale € 33.250,00;
- Polizia Locale € 18.100,00;
- Assistenza e beneficenza alla persona € 30.700,00;

Rilevato pertanto che il gettito TASI 2019 non può eccedere la somma complessiva di € 121.850;

- Considerato che l'art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI debbano essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), n. 2), del comma 682 e possano essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere nessuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- Ritenuto di approvare per l'anno 2019 le aliquote TASI nella misura del:
- 2 per mille: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;

- 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,8 per mille: fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze a disposizione di non residenti (non oggetto di contratto di locazione o comodato);
- 2 per mille: per le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili.
- Fatto presente che il gettito TASI è stimato in Euro 31.000,00;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 - Contrari 3 (Mabellini - Scalvini - Stefani) astenuti 1 (Zanardi) resi in forma palese dai consiglieri comunali presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che per l'anno 2019 la TASI sarà devoluta alla copertura dei servizi indivisibili ben individuati nelle premesse e come segue:
3. Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi € 6.800,00;
4. Illuminazione pubblica e servizi connessi € 33.000,00;
5. Parchi e servizi per la tutela ambientale € 33.250,00;
6. Polizia Locale € 18.100,00;
7. Assistenza e beneficenza alla persona 30.700,00;

Rilevato pertanto che il gettito TASI 2019 non può eccedere la somma complessiva di € 121.850;

- di confermare e mantenere per l'anno 2019, in base all'art. 1, comma 42, lettera b) della legge di bilancio 2017 n.232 del 11.12.2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2017.
- di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:
 - 2 per mille: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
 - 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 0,8 per mille: fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze a disposizione di non residenti (non oggetto di contratto di locazione o comodato);
 - 2 per mille: per le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili.

- di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 3 (Mabellini, Scalvini e Stefani) astenuti 1 (Zanardi) immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 - 4° comma - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DELIBERAZIONE C. C. n° 4 del 26.03.2019

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER L'ANNO 2019

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Anfo 26.03.2019




Il RESPONSABILE del SERVIZIO
dott. Andrea Cacioppo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Cacioppo', written over the typed name.

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
Bondoni Umberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. *Andrea Cacioppo*

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Anfo 02 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. *Cacioppo Andrea*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che:

O - non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Anfo, 26 MAR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. *Cacioppo Andrea*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. *Cacioppo Andrea*